

IRAP: alcuni chiarimenti in merito l'onere della prova

di [Redazione](#)

Pubblicato il 23 giugno 2008



Alcuni chiarimenti in seguito all'emanazione della circolare 45/E del 13 giugno scorso sono arrivati dall'Agenzia al riguardo dell'onere della prova, circa la sussistenza dei requisiti per il non assoggettamento all'imposta dei piccoli professionisti. Se il contribuente decide di pagare l'Irap e poi chiederne il rimborso tramite istanza, deve provare di rientrare nei requisiti: questa linea è coerente con il principio consolidato della Cassazione secondo cui "costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta allegare la prova dell'assenza delle condizioni". Il contribuente, invece, che decide direttamente di non presentare il quadro Irap, così come detto con la circolare citata, l'onere della prova si riversa sull'Ufficio. La non presentazione del quadro Irap, secondo il sottosegretario al Ministero dell'Economia Molgora, non incide sulla correttezza dell'invio telematico di Unico 2008, e non impedisce il regolare controllo da parte dell'Ufficio, che se di parere opposto emetterà atto di accertamento, possibilmente preceduto da richieste di informazioni.

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l